

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~~~~  
Lavori di costruzione di Case Popolari Lotti 11°, 12°  
e 13° - Legge 26/10/1960, n. 1327 - Eserc. 1960/61. =

Importo a base d'asta ..... L. 101.500.000. =

Impresa: Ing. Vincenzo GRAVILI. =

-----  
RELAZIONE SULLA RISERVA

In merito alla riserva dell'Impresa il sottoscritto  
Direttore dei Lavori fa presente di aver applicato  
la penale per ritardata ultimazione in quanto i lavo  
ri formalmente furono dichiarati ultimati dopo la  
scadenza del tempo utile contrattuale. =

In effetti le palazzine oggetto dell'appalto furo-  
no condotte dall'Impresa inizialmente con la dovuta  
regolarità, tanto che una palazzina di 18 appartamen-  
ti sui 42 appaltati e cioè il 43% venne utilizzata  
dall'Amministrazione prima della scadenza del termine  
contrattuale. =

Ciò perchè l'Istituto ebbe bisogno di trasferire  
altrettante famiglie da abitazioni del Capoluogo per  
lavori di manutenzione straordinaria. =

Per detta palazzina l'Impresa realizzò, altresì,  
fuori appalto, opere di allacciamento provvisori. =

Per gli altri 24 alloggi e cioè il 57% i lavori non poterono essere dichiarati ultimati in tempo utile in quanto l'Impresa non potendo eseguire lavori collegati con gli allacciamenti e quote stradali rallentò di fatto il ritmo di tutti i lavori portandoli a compimento verso la fine di Gennaio 1965, salvo la esecuzione di alcune opere di rifacimento e di quelle conseguenti agli allacciamenti, solo dopo apposita diffida.=

In relazione a quanto sopra il sottoscritto Direttore dei Lavori:

CONSIDERATO

- 1) Che la causa principale che determinò il ritardo nella ultimazione dei lavori è da ascrivere in massima parte a fatto indipendente dalla volontà dell'Impresa;
- 2) Che peraltro due delle palazzine, in effetti, furono portate a termine dopo la scadenza del termine utile contrattuale e solo a seguito di diffida, per cui il ritardo per dette palazzine è da attribuirsi a negligenza dell'Impresa;
- 3) Che presumibilmente può ritenersi il 30 Gennaio 1965 come data in cui di fatto furono ultimati i lavori;
- 4) Che, a rigore, alla data anzidetta il sottoscritto

avrebbe dovuto sospendere ancora una volta i lavori in attesa della indicazione, da parte dello Ente interessato, circa le canalizzazioni esterne e le strade, cosa che invece non fece al fine di evitare richieste di maggiori compensi;

- 5) Che il Comune fornì le quote stradali necessarie per la posa delle canalizzazioni assai in ritardo, mentre deve ancora, alla data odierna, procedere alla sistemazione stradale;
- 6) Che l'Impresa portò a compimento i lavori della palazzina del 13° Lotto comprendente 18 alloggi prima della scadenza dimostrando correttezza e sensibilità;
- 7) Che il ritardo non ha portato pregiudizio economico all'Istituto in quanto le palazzine poterono essere utilizzate solo dopo gli allacciamenti.=

#### C O N C L U D E

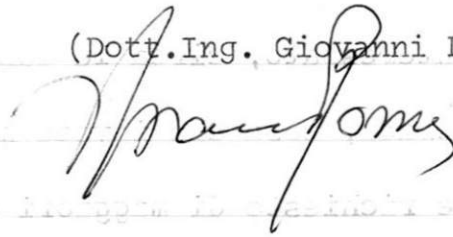
esprimendo in linea di diritto il parere che la penale va applicata in conformità alle condizioni contrattuali quanto meno per la parte degli alloggi (il 53%) ultimati oltre il termine di scadenza.=

In linea di fatto e di equità esprimo il parere di disapplicare la penale per il periodo che va dal 30 Gennaio 1965 al 20/5/1965 data in cui i lavori furono dichiarati formalmente ultimati.=

Brindisi, lì 1/7/1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giovanni Roma', written over the typed name.